

PROTOCOLLO D'INTESA TRA USPI E CISAL

PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE BILATERALE DI RIFERIMENTO DEL CCNL USPI/CISAL

Premesso che

le Associazioni USPI e CISAL hanno stipulato in data 15 ottobre 2020 il CCNL che regola i rapporti di lavoro giornalistico e redazionale nei settori della comunicazione e dell'informazione periodica locale e on line e nazionale no profit;

che detto CCNL riporta quanto previsto alla voce assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario Nazionale dal precedente CCNL sottoscritto tra l'USPI e la Federazione della stampa, da quest'ultima disdettato;

che in base alla predetta prescrizione per l'assistenza sanitaria si era scelto di ricorrere ai servizi della CASAGIT, ponendo l'onere contributivo derivante dal CCNL per l'1% della retribuzione annua lorda del lavoratore a carico delle aziende aderenti all'USPI e per il 3.60% a carico dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato o di collaborazione;

che le Parti, non essendo più operante la precedente convenzione, ritengono di confermare gli oneri di spesa dell'1% a carico dei datori di lavoro e del 3,60% (limite massimo) dei lavoratori e scelgono di delegare la gestione dell'assistenza sanitaria integrativa all'Ente Bilaterale Confederale - in sigla ENBIC - ritenendone congrua l'offerta dei servizi che è estesa anche a erogazioni di sostegno al reddito per i lavoratori e le aziende.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE

Individuano come obbligatorio per le Aziende che applicano il CCNL USPI aderire all'ente bilaterale – ENBIC anche ai fini del riconoscimento del sussidio sanitario, di cui all'allegato a) in favore dei Dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di almeno 12 mesi per le seguenti qualifiche:

- COLLABORATORE REDAZIONALE
- REDATTORE
- COORDINATORE
- PRATICANTE
- DIRETTORE (ART. 5)
- COLLABORATORE FISSO
- CORRISPONDENTE



Il costo complessivo dell'adesione sarà di 288,00 euro annui da corrispondersi in dodici rate mensili di 24,00 euro, restando a carico dell'Azienda l'1% della retribuzione lorda annua divisa per 12 mensilità e a carico del lavoratore la rimanente somma fino all'importo a copertura.

Inoltre le Parti intendono consentire al dipendente/collaboratore la facoltà di optare per i Sussidi sanitari di cui all'allegato b e c, che offrono una maggiore tutela sulla salute: importo 608,00 euro annui da corrispondersi in dodici rate mensili di 50,66 euro, importo 1098,00 euro annui da corrispondersi in dodici rate mensili di 91,50 euro, restando a carico dell'Azienda l'1% della retribuzione lorda annua divisa per 12 mensilità e a carico del lavoratore la rimanente somma fino all'importo a copertura.

Tutti i sussidi possono essere estesi volontariamente al proprio nucleo familiare con un costo aggiuntivo.

Le modalità e i termini per il versamento verranno pubblicate sui siti delle Parti.

Resta inteso che la percentuale di spesa prevista dell'1% a carico dell'azienda dovrà essere esclusivamente destinata alla prestazione sanitaria integrativa prescelta dal lavoratore tra quelle previste dall'ENBIC.

Letto, confermato e sottoscritto 10.5 MAG. 2021



USPI _____

CISAL _____

CISAL Terziario



ENBIC

